



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 28 maggio 2026, composta dai seguenti Magistrati:

Maria Rachele Anita	ARONICA	Presidente
Emanuele	TRINGALI	Consigliere
Pietro Ivan	MARAVIGNA	Consigliere
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario – relatore
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario
Francesca	LEOTTA	Referendario
Mara	ROMANO	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione Siciliana;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n.1;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco di Roccalumera (ME), prot. C.d.C. n. 3437 del 4/05/2026;

VISTE le ordinanze n. 54 del 12 maggio 2026 e n. 57 del 27 maggio 2026 del Presidente della Sezione di controllo di convocazione del Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Antonino Catanzaro,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

FATTO

L'On.le Giuseppe Lombardo, Sindaco pro tempore del Comune di Roccalumera, ha formulato una richiesta di parere formulata come segue: l'amministrazione di Roccalumera ha dichiarato il dissesto nel mese di aprile 2024. A

seguito dell'insediamento dell'Osl, è stato avviato l'iter per l'ammissione alla massa passiva dei crediti rientranti nella sfera di competenza dell'Osl, (fatti ed atti antecedenti al 31.12.2023). Tra le richieste di ammissione alla massa passiva risultano anche istanze di corresponsione di arretrati contrattuali derivanti dal CCNL 2019 - 2021 del 16.7.2024.

Nessun accantonamento è stato fatto dall'Ente né alcun residuo è stato trasferito all'Osl.

Non è stato ancora approvato il bilancio riequilibrato e l'ultimo bilancio è quello relativo alle annualità 2022-2024. Ai fini di una corretta trattazione della materia, si chiede se la liquidazione degli arretrati contrattuali relativi al periodo 2019-2021 sia di competenza

dell'OsI, con tutto ciò che ne consegue in termini di rispetto della cronologia delle istanze presentate o se l'Ente possa/debba procedere autonomamente, ritenendo che il diritto agli arretrati nasce con la sottoscrizione definitiva del contratto anche se lo stesso sia riferito ad annualità precedenti il dissesto. In tal caso, in assenza di accantonamenti, se la copertura debba essere data in competenza 2026 o altrove.

DIRITTO

1. Si premettono alcune precisazioni preliminari.

L'istanza di parere è stata proposta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 ed è successiva all'entrata in vigore - a decorrere dal 22 gennaio 2026 - della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *Modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*, il cui art. 2, rubricato *Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica*, che prevede - come da orientamento espresso da questa Sezione di controllo (SRC, Sicilia, del. n. 12/2026/PAR) - una nuova funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo.

La disposizione legislativa, se non contiene innovazioni sui soggetti legittimati alla richiesta di parere (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), introduce:

- una funzione consultiva su ambiti ulteriori e specifici, in quanto estesa a questioni giuridiche in materia di contabilità pubblica connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), applicabili anche a fattispecie concrete di valore complessivo non inferiore a un milione di euro;

- determinati presupposti legittimanti, richiedendosi l'estraneità della fattispecie introdotta attraverso l'istanza di parere al perimetro degli «atti soggetti al controllo preventivo di legittimità» e dei «fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre»;

- nel suo secondo comma, un determinato percorso: “[i] pareri sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta») ... [i]n caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione”.

Tale funzione si aggiunge, senza sostituirsi, a quella di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, disposizione da ritenersi non abrogata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 delle preleggi, né per incompatibilità rispetto alla disciplina sopravvenuta, né perché la disciplina dell'intera materia afferente all'attività consultiva della Corte dei conti possa intendersi compiutamente ed esaustivamente ascritta alla nuova legge (v. anche SRC Lombardia, del. n. 101/2026/PAR).

In termini sostanzialmente analoghi, SRC Umbria, del. n. 17/2026/PAR e SRC Veneto, del. n. 42/2026/PAR.

2. Sui requisiti di ammissibilità.

Innanzitutto, si deve verificare l'ammissibilità della richiesta, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile.

L'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in base al quale le Regioni, nonché - "di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito" - i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere "pareri in materia di contabilità pubblica".

La portata applicativa della disposizione, la cui formulazione è molto stringata, ha richiesto l'elaborazione di "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva", contenuti nell'atto di indirizzo deliberato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, per poi essere ulteriormente specificata, in via nomofilattica, sia dalla Sezione delle Autonomie (ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), sia dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), che hanno - anzitutto - individuato i presupposti di ammissibilità della richiesta di parere sotto un profilo "soggettivo" ed "oggettivo", la cui mancanza osta ad una pronuncia nel merito. Il requisito "soggettivo" riguarda sia la legittimazione dell'ente a presentare l'istanza di parere (profilo soggettivo esterno), sia la competenza dell'organo che può effettuare la richiesta (profilo soggettivo interno).

Dapprima, la Sezione delle Autonomie ha limitato l'accesso alla funzione consultiva agli enti espressamente indicati dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, "stante la natura speciale che la disposizione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte", precisando inoltre che le richieste devono provenire dagli "organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale), anche al fine di evitare il rischio

della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente” (atto di indirizzo deliberato nell’adunanza del 27 aprile 2004; sul punto, *ex multis*, del. n. 13/SEZAUT/2007 del 17 dicembre 2007; del. n. 4/SEZAUT/2014/QMIG del 20 febbraio 2014).

Più di recente la Sezione delle Autonomie, ampliando il requisito dell’ammissibilità soggettiva “esterna”, ha riconosciuto la legittimazione delle Unioni di Comuni a proporre una richiesta di parere (deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG del 7 gennaio 2021), nonché, con riguardo al profilo soggettivo “interno”, ha affermato la competenza dell’organo supplente del rappresentante legale dell’ente a presentare un’istanza consultiva, atteso che “la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare”, purché nella richiesta di parere siano “indicate espressamente le circostanze (...) che legittimano l'esercizio delle funzioni vicarie” (del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG del 1° giugno 2020).

Il requisito “oggettivo” di ammissibilità dell’istanza di parere presuppone una serie di valutazioni: innanzi tutto deve attenersi alla materia della contabilità pubblica come precisato, nell’esercizio della nomofilachia, sia dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, n. 9/SEZAUT/2022/QMIG e n. 14/SEZAUT/2022/QMIG), sia dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (delibera n. 54/CONTR/2010); inoltre non deve interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie (Cfr. Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG, Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 56/2011); infine, deve essere formulata in termini sufficientemente generali e astratti, come indicato nella delibera 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo la quale *«L’esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica [...] un’insostenibile interpretazione in astratto, che prescindendo del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto [...]. Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l’esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali»*.

Alla luce del quadro normativo e nomofilattico sopra ricordato, l'istanza appare ammissibile sotto il profilo soggettivo esterno ed interno, in quanto proposta dal Comune di Roccalumera (ME) e sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, 267 e successive modifiche. Anche sotto il profilo oggettivo può ritenersi ammissibile, inerendo alla materia della contabilità e in assenza di riferimenti a casi concreti. Né, del resto, il quesito verte sulle modalità applicative delle disposizioni in tema di progressioni verticali (art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali), per le quali, invece, è stata ravvisata l'assenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sotto il profilo oggettivo, da questa stessa Sezione (deliberazione n. 133/2023/PAR), conformemente alla costante giurisprudenza della Corte secondo cui «in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (...) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN» (cfr. Deliberazione Sez. riunite n. 56 del 2 novembre 2011, nonché, in senso adesivo, anche Corte conti, Sezione regionale controllo Piemonte n.158/2015/PAR, Sezione 8 regionale controllo Lombardia n. 271/2015/PAR e n. 95/2020/PAR, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, delibere nn. 121/2021/PAR, 184/2022/PAR).

3. Passando all'esame della questione nel merito, la richiesta di parere verte su quale soggetto sia obbligato a corrispondere gli aumenti contrattuali riferiti ad un periodo di tempo rientrante nella competenza dell'Osl ma derivanti da un contratto collettivo nazionale firmato in data successiva ma i cui effetti retroagiscono. La questione appare assai complessa.

Infatti, se da una parte la prestazione effettuata dai dipendenti si è svolta in un periodo i cui debiti risultano a carico dell'Osl anche se accertati in epoca successiva (ex multis, Deliberazione n.93/2025 PAR Sez. Controllo Sicilia, che sottolinea l'aspetto sostanzialistico del tempo in cui la prestazione è stata effettuata, come pure Deliberazione N. 21/2020 SEZ. AUT. QMIG o il CDS, adunanza plenaria n.1 del 12/1/2022), e nella stessa ratio del dissesto è insita l'idea di non gravare la nuova gestione con pendenze riferibili al periodo antecedente, dall'altra il caso in esame si discosta da quelli oggetto delle sentenze citate, perché è solo dalla stipula del contratto che nasce il diritto agli arretrati ed è solo con la stipula del contratto che si prevedono nuovi oneri.

Si deve perciò ritenere che sia corretto attribuire alla nuova gestione gli arretrati, ai quali deve essere data copertura nel bilancio di previsione 2026 secondo gli ordinari canoni di contabilizzazione.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana esprime parere nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia inviata al Comune di Roccalumera, nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio del 28 maggio 2026

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

LA PRESIDENTE

Maria Rachele Anita Aronica

Depositato in Segreteria in data 9 giugno 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Monica Sanzo